



**UNIONE RETENUS
POLIZIA LOCALE**

Comuni di Saccolongo, Rovolon, Veggiano e Cervarese S.C.
Via Roma, 27 – 35030 SACCOLONGO (PD)
C.F. 92251620289 - P.I. 04787750282
Tel. 049/8015090 Fax 049/0998284
mail polizialocale@retenus.it PEC retenus@legalmailpa.it

CONVENZIONE

Per la concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse – ZE62D7590B. L'anno 2021 (duemilaventuno), addì _____ (_____) del mese di _____, nella sede del Comando Polizia Locale dell'Unione Retenus, Via Roma 1/A

TRA

UNIONE RETENU con sede in Via Roma n. 27 – 35030 Saccolongo (PD) – c.f. 92251620289 p. IVA 04787750282, in persona del Vice Commissario Fabio Ferrigioni, nella sua qualità di Comandante del Servizio Unico di Polizia Locale, giusto atto di nomina n. 5 del 13.10.2021, ed in seguito denominata **RETENUS**,

E

SICUREZZA AMBIENTE S.r.l. con sede in Largo Ferruccio Mengaroli, n. 25 – 00133 Roma – c.f. e p IVA 09164201007, legalmente rappresentata dal Dott. Carlo Di Biagio, nella sua qualità di Legale rappresentante, qui di seguito denominata “**S.A.**”.

PREMESSO

- che i Comuni – come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale – sono obbligati a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui/materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica;
- che i Comuni hanno necessità di risolvere, con la massima tempestività, oltre ai blocchi di traffico originati da incidente stradale, la problematica del delicato settore dei veicoli a motore e rimorchi in stato di abbandono sulle strade comunali e/o comunque di competenza del Comune (D.Lgs. 03.04.2006, n.152);
- che i Comuni hanno altresì l'obbligo di garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità, rimozione del materiale trasportato dai veicoli siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di “*Tutela ambientale*”;
- che i Comuni afferenti all'Unione Retenus, per garantire gli adempimenti sopra citati, con delibera di G.C. n. 30 del 09.10.2019 hanno determinato di affidare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in analogia a quanto già avvenuto negli anni precedenti, ad un'azienda specializzata, mediante sottoscrizione di apposita “*convenzione*”;
- che con atto del Responsabile del Servizio Unico di Polizia Locale n. 100 del 20.07.2021 sono state determinate le procedure necessarie all'individuazione della ditta affidataria del “*Servizio di ripristino post-incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse*”;

- che, espletate le procedure previste, ai sensi degli artt. 59 co.1 e 60 co. 1. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, sulla base delle migliori caratteristiche tecnico qualitative del servizio offerto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 c. 7 e dell’art. 173 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la ditta “**S.A.**” è risultata vincitrice di tale gara;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 **Oggetto della Convenzione**

L’Unione Retenus, per conto dei Comuni afferenti all’Unione stessa, concede a **S.A.**, che accetta, il servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, mediante “*pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze*” su tutta la rete stradale comunale e/o di sua competenza, secondo le modalità qui di seguito riportate, alle clausole, e disposizioni specificate nel capitolato d’appalto, nel bando e nell’offerta presentata;

La struttura operativa di **S.A.** è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b) recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

Le tipologie d’intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da **S.A.** anche nel caso di incidenti privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, l’onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di **S.A.**, che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Articolo 2 **Modalità d attivazione degli interventi**

Gli interventi di **S.A.** potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale responsabile alla viabilità dipendente del Comune interessato dall’evento, attraverso comunicazione telefonica al numero **800898989** che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate e che provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, le procedure per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

Articolo 3 **Tempi d’intervento**

Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l’incolumità personale, la tutela dell’ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento, come dichiarato nel bando, debbono essere contenuti al massimo, salvo casi di comprovata impossibilità e non superare:

- ⇒ **30 minuti** per i giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 22.00, sabato escluso;
- ⇒ **45 minuti** per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00, festivi e sabato dalle 00.00 alle 24.00.

Ciascun intervento delle strutture operative di **S.A.** potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi d'intervento.

Articolo 4 **Modalità operative**

Le strutture operative di **S.A.** svolgeranno le operazioni di “*pulitura della piattaforma stradale compromessa da incidenti stradali*” con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, mediante:

- ⇒ “*pulitura*” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi, relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
- ⇒ “*lavaggio*” della pavimentazione con soluzione di acqua e “*tensioattivo ecologico*” e/o “*disgregatore molecolare biologico*” della catena molecolare degli idrocarburi;
- ⇒ “*aspirazione*” dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.

A seguito dell’iter procedurale sopra delineato, le fasi operative successive attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente e ss.mm.ii., a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali esposte sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all’intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.

S.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente “Convenzione” nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui alle normative vigenti.

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Articolo 5 **Eventuali servizi aggiuntivi**

I servizi e le forniture sono quelli indicati nei punti dal n. “01” a n. “29” della lett. E) del documento presente nell’offerta tecnica acquisita nel verbale di aggiudicazione che indica: “*E) elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino*” (allegato).

Articolo 6 **Interventi di bonifica a seguito di incidenti rilevanti**

L’Unione Retenus affida a **S.A.**, che accetta, la gestione delle attività finalizzate al tempestivo ripristino dello “*status quo ante*” della piattaforma stradale e sue pertinenze, interessate da incidenti stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell’area interessata. Tale attività è affidata dall’Unione Retenus a **S.A.** in via prioritaria, ma senza esclusiva.

Gli interventi di **S.A.** potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ovvero dal responsabile addetto alla viabilità del Comune interessato dall’evento, attraverso comunicazione telefonica al numero 800898989 della Centrale Operativa di **S.A.** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno).

La Centrale Operativa comunque provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo convenzionato più vicino, per consentire un rapido sopralluogo, la ripresa fotografica del luogo dell’incidente e dei danni riportati nel territorio, l’invio delle immagini a **S.A.** per permettere alla stessa di disporre del preciso quadro di

riferimento della situazione in atto e, conseguentemente, di predisporre la corretta pianificazione – in situazione di emergenza – dell'intervento dell'area interessata dall'incidente con l'impiego di Aziende/Impianti specializzati.

Alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati, dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario addetto della Polizia Locale, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive compagnie assicurative, da inviare a mezzo PEC.

Nella gestione degli interventi rilevanti, l'Unione Retenus e/o il Responsabile (ambiente/viabilità) dei Comuni afferenti si impegnano a collaborare con **S.A.** nella predisposizione della documentazione amministrativa necessaria all'espletamento degli adempimenti dalla legge prescritti.

Articolo 7 **Ripristino delle infrastrutture stradali**

L'Unione Retenus affida a **S.A.**, che accetta, l'esecuzione – sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio Tecnico del Comune – delle attività finalizzate dello "*status quo ante*" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata dal Comune interessato a **S.A.** in via prioritaria, ma senza esclusiva.

L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada, così come previsto dall'art. 211 del Codice della Strada o da altre normative di riferimento.

Gli interventi di **S.A.** potranno essere richiesti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale della Polizia Locale dell'Unione ovvero dal Comune interessato dal danneggiamento, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 800898989, inoltrata a mezzo mail/PEC istituzionale.

La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilità della tempestiva richiesta) e dovrà riportare:

- 1) L'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la R.C.A.);
- 2) Copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute a seguito dell'incidente stradale, con elevazione della sanzione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. B) del Codice della Strada, qualora sussistente;
- 3) Dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro ovvero il verbale di sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) da cui si desuma tale responsabilità;
- 4) Eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo e al tempo dell'incidente;
- 5) Report fotografico.

Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e all'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.

L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti (anche in circostanze postume all'incidente connesse all'esito delle indagini stradali), una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare a **S.A.** la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

Articolo 8

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto dei Comuni

S.A., conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte dell'Unione, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.

A maggior ragione, l'Unione Retenus – per conto dei Comuni afferenti e quindi proprietari delle arterie stradali danneggiate, con “*l'Atto Funzionale*” allegato alla presente, conferisce a **S.A.**, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per “*l'attività di ripristino post incidente*” eseguita, (secondo le tariffe standard condivise con i principali gruppi assicurativi).

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, **S.A.** si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Parimenti **S.A.** si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali Centri Logistici Operativi effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o delle Poste Italiane S.p.A.

Articolo 10

Incombenze a carico dell'Unione o dei Comuni afferenti all'Unione stessa e casistica d'intervento

Per consentire a **S.A.** di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alle compagnie assicurative responsabili, l'Unione Retenus si impegna a fornire gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta delle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relative alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Per garantire la puntuale trasmissione dei dati, la Polizia Locale dell'Unione Retenus si impegna, inoltre, a emanare specifiche direttive interne al proprio Comando.

In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, **S.A.**, in qualità di concessionaria e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione. A tal fine,

l'Amministrazione, con la sottoscrizione del presente accordo, delega **S.A.** ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria dell'Unione e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada.

L'Ente Retenus si impegna, infine, a rendere note ai “Settori Viabilità ed Ambiente” dei Comuni afferenti e a tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento di **S.A.** mediante chiamata al numero 800898989.

Al fine di favorire l'integrale copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di **S.A.** a beneficio dell'Ente, quest'ultimo impegna unicamente **S.A.**, che accetta, ad intervenire ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in cui il Centro Logistico Operativo di **S.A.**, giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di **S.A.**; nulla è addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative. Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino.

Articolo 11 **Assunzione di responsabilità e garanzie offerte**

Per la piena assunzione di responsabilità, **S.A.** si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell'intervento in corso e relativa ultimazione al personale della Polizia Locale e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

S.A. ha stipulato polizza di assicurazione avente massimale del valore di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

Articolo 12 **Pianificazione di incontri**

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di **S.A.**, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

Articolo 13 **Accesso alla documentazione relativa agli interventi**

S.A., nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, assicura all'Ente firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare telematicamente tutta la documentazione raccolta ed elaborata per la corretta gestione degli interventi di ripristino realizzati sulla rete stradale dell'Ente convenzionato.

Articolo 14 **Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'Amministrazione Retenus e/o i Comuni afferenti all'Unione stessa (anche in forma singola) potranno, altresì, previo avviso da comunicarsi in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, chiedere di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure previste per l'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 15 **Validità della concessione ai Comuni afferenti all'Unione**

A seguito dell'intervenuto recesso unilaterale dall'Unione di Comuni Retenus, con effetto dal 31.12.2021, la concessione del servizio in parola, che di fatto non comporta nessun onere in capo ai Comuni, dal 01.01.2022 verrà estesa a tutti i Comuni dell'ex Unione salvo non sia formalmente rifiutato dagli stessi Enti;

Articolo 16 **Recesso**

Si applica quanto previsto dal capitolato d'oneri;

- ⇒ L'Unione Retenus ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di particolari motivazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC (posta elettronica certificata);
- ⇒ Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente;
- ⇒ Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Unione Retenus si riserva di trattenerne, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 17 **Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 18 **Risoluzione**

L'Unione Retenus, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- 1) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Retenus;
 - a) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; sospensione del servizio; responsabilità per infortuni e danni; subappalto; cauzione; divieto di cessione del contratto;
 - b) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
 - c) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
 - d) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dal capitolato d'oneri ovvero: -iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente; -iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie indicate;
 - e) il ripetersi del mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con il Concessionario;
 - f) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio.
- 2) Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

- 3) In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.
- 4) Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.
- 5) Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- 6) In base all'art. 110 del Codice dei contratti, l'Unione Retenus si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio;
- 7) L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 8) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti l'Unione Retenus risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 19 Penali

- 1) In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, l'Ente Retenus procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.
- 2) Nel caso in cui il Concessionario non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.
- 3) L'applicazione delle penali avverrà secondo il ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti (30' + 30') rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario.
- 4) L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
 - ⇒ alla prima infrazione, contestazione formale;
 - ⇒ alla seconda infrazione applicazione della penale pari ad € 500,00 cinquecento;
- 5) L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.
- 6) L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
- 7) Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.
- 8) In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 20 Protocollo di legalità

Il concessionario S.A. si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Ministero dell'Interno, dal Presidente della Regione del Veneto, dal Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto e dall'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto qualora i Comuni dell'Unione avessero aderito con propria deliberazione del Consiglio Comunale, ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettazione incondizionatamente il contenuto e gli effetti. A riguardo, si da atto che tale iniziativa dei Comuni, qualora presente, verrà trasmessa tempestivamente al concessionario in copia.

Articolo 21 **Varie**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.

Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente "Convenzione" sarà competente il Tribunale di Padova

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Art. 22 **Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

Saccolongo, li

LA DITTA(*)

L'UNIONE DI COMUNI RETENUS(*)

.....

.....

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata.